Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 63**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 10 MARZO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 13: **SEME - Industria Serramenti Metallici ed Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 febbraio 1969. — **Credito fondiario della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Salerno:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1969. — **« SNIA-Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1969 (emissione 1960). — **« SNIA-Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1969 (Emissione 1962). — **« Al Seminatore », Società per azioni Sementi e Piante, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 febbraio 1969. — **Fiscambi (Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1969 (Emissione 1962). — **Finanziaria Immobiliare Fiscambi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1969. — **Fiscambi (Finanziamenti scambi commerciali e anticipazioni), società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1969 (Emissione 1961). — **Imprese turistiche Barziesi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1969. — **Società per azioni Giuseppe Ronchi, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1969. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1969. — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1969. — **Società per azioni Schreder Tonini, in San Gillio Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 13 febbraio 1969. — **Società metallurgica italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1969. — **TRAU - Arredamenti metallici, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 gennaio 1969. — **General Electric Information Systems Italia S.p.A. già Olivetti Bull S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 marzo 1969. — **Rifornimenti automobilistici, Società per azioni R.A.S.A., in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 27 febbraio 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6% 1964-1982 sorteggiate il 25 febbraio 1969. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1969. — **Immobiliare ICO, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 marzo 1969.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 14: **Credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate nei giorni 10 e 11 febbraio 1969.

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 11 *settembre* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 215

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

BEDESCHI Ines di Paolo, classe 1914, da Conselice (Ravenna). — Spinta da un ardente amor di Patria, entrava allo armistizio nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona, subito distinguendosi per elevato spirito e intelligente iniziativa. Assunti i compiti di staffetta, portava a termine le delicate missioni affidatele incurante dei rischi e pericoli cui andava incontro e della assidua sorveglianza del nemico. Scoperta, arrestata e barbaramente torturata, preferiva il supremo sacrificio anzichè tradire i suoi compagni di lotta. — Nord Emilia (Parma) - Riva del Po (Parma), 1° ottobre 1943-28 marzo 1945.

CALZOLARI Alfredo di Giuseppe, classe 1897, da Molinella (Bologna). — Eroico combattente, era tra i primi ad entrare nelle formazioni partigiane della sua zona e ad opporsi con le armi alla tracotanza avversaria, dimostrandosi audace ed abile comandante. Nel corso di duri combattimenti che precedettero la liberazione di una grande città, attaccava ripetutamente, alla testa del suo battaglione, reparti avversari in ripiegamento, infliggendo loro gravi perdite. Nel generoso tentativo di impedire l'esplosione dei bacini idrovori di una bonifica di grande importanza, minati dal nemico, guidava all'assalto i suoi uomini. Rimasto gravemente ferito in un violento corpo a corpo, rifiutava ogni soccorso e sebbene in fin di vita, trovava l'energia per incitare i suoi dipendenti che riuscivano così, con supremo sforzo, a sopraffare l'avversario. Nobilissimo esempio di senso del dovere e amor di Patria. — Molinella (Bologna), 8 settembre 1943-17 aprile 1945.

CALZOLARI Francersco di Carlo, classe 1926, da Marzabotto (Bologna). — Valoroso combattente, era tra i primi a costituire le formazioni partigiane della sua zona ed a partecipare con esse a numerose azioni, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un sanguinoso combattimento contro superiori forze avversarie, rimasto gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava a far fuoco con la sua mitragliatrice fino a quando veniva catturato. Sottoposto alle più atroci torture, rifiutava di rivelare le notizie richiestegli. Con le carni straziate per la ferita precedentemente riportata, con la febbre che lo bruciava, gridava all'avversario l'odio che lo dominava. A tanto eroico comportamento il nemico rispondeva barbaramente trucidandolo ed occultandone le spoglie. Nobile esempio di fierezza e di amor di Patria. — Appennino Bolognese, 8 settembre 1943-24 giugno 1944.

CERBAI Giovanni di Andrea, classe 1912, da Camugnano (Bologna). — Combattente di eccezionale entusiasmo e ardimento, entrato tra i primi nelle file partigiane, dava costante prova, in un lungo ciclo operativo, di coraggio, capacità e valore, assumendo incarichi sempre più impegnativi e riuscendo a risolvere brillantemente difficili situazioni operative. In occasione di un attacco in forze avversario contro la brigata ai suoi ordini, posti fuori combattimento quasi tutti i suoi uomini dopo furiosi scontri, continuava da solo, con leggendario eroismo, a fare fuoco, eliminando i nemici che tentavano l'assalto e permettendo così l'ordinato sganciamento dei superstiti e lo sgombero di tutti i feriti. Arrestato e sottoposto ad inumane sevizie, nulla rivelava che potesse tradire i suoi uomini e l'organizzazione partigiana, finchè non veniva barbaramente trucidato dal nemico che ne occultava anche le spoglie. Nobile esempio di fierezza e amor di Patria. — Bologna, 8 settembre 1943-9 dicembre 1944.

DALMONTE Marino di Domenico, classe 1923, da Imola (Bologna). — Patriota di pura fede ed audace combattente, svolgeva con grande ardimento la sua attività partigiana partecipando alle più rischiose azioni della sua zona. Nel corso di una azione di rastrellamento nemico, per permettere al proprio reparto di sganciarsi, rimaneva volontariamente con altro commilitone a contrastare il movimento avversario, resistendo eroicamente in un casolare benchè circondato e provocando al nemico dure perdite. Allorchè il nemico, visto vano ogni sforzo, incendiava il casolare, egli, anzichè cadere nelle mani avversarie, preferiva perire tra le fiamme con il compagno, con l'arma in pugno, tramandando così ai giovani con il supremo sacrificio il più luminoso esempio di patriottismo, di coraggio e di amore per la libertà. — Ca' Genasia, 6 ottobre 1944.

FOGLI Edgardo fu Sante, classe 1901, da Comacchio (Ferrara). — Valoroso combattente partigiano partecipava tra i primi al movimento di resistenza rivelando alte doti di combattente, di organizzatore e di trascinatore. Con il suo battaglione partecipava alle imprese più ardue nella difficile e infida zona delle valli, distruggendo i traghetti avversari e provocando gravi perdite in uomini e materiali. Attivamente ricercato veniva infine catturato e nonostante fosse sottoposto a feroci sevizie, non una parola usciva dalle sue labbra che potesse nuocere alla resistenza, finchè il nemico, inferocito per tanta splendida forza d'animo, barbaramente lo trucidava. Nobilissimo esempio di adamantina fierezza e di ardente amor di Patria. — Comacchio (Ferrara), 29 gennaio 1945.

LEONARDI Libero fu Aurelio, classe 1904, da Iesi (Ancona). — Partigiano entusiasta, coraggioso combattente e capace organizzatore assumeva i più alti incarichi nell'ambito della sua brigata. Catturato a seguito di rastrellamento, il nemico lo sottoponeva per più giorni a dure sevizie per estorcegli le preziose notizie in suo possesso. Ma pur con il corpo duramente martoriato, nulla rivelava che potesse tradire la causa della resistenza, affrontando la morte con il sorriso ed il nome della Patria sulle labbra. Fulgido esempio di animo generoso e di elevatissime virtù militari. — Uvaiolo, 14 luglio 1944.

MASIA Massenzio fu Angelo, classe 1902, da Como. — Entrava tra i primi nelle forze della resistenza della sua zona diventandone l'animatore. Incurante dei gravi pericoli che la sua multiforme attività comportava, si adoperava in tenace e feconda opera di reclutamento di partigiani e mediante brillanti colpi di mano procurava loro abbondanza di armi, munizioni e vettovaglie sottratte all'avversario. Scoperto, catturato e sottoposto a gravi sevizie, si rifiutava di rivelare qualunque notizia che potesse tradire i commilitoni ed il reparto di appartenenza, tentando addirittura il suicidio nel timore di tradirsi sotto le torture. Condannato a morte, rifiutava di chiedere la grazia, come propostogli e affrontava con sereno stoicismo il plotone di esecuzione. Luminoso esempio di nobile animo di combattente e patriota. — Bologna, 23 settembre 1944.

RUSCELLO Rino di Francesco, classe 1927, da Imola (Bologna). — Partigiano di eccezionale audacia e temerarietà, partecipava a numerosi combattimenti mettendo in luce le preclari sue doti di capo e di combattente. Nel corso di una azione di rastrellamento nemico, per permettere al proprio reparto di sganciarsi, rimaneva volontariamente con altro commilitone a contrastare il movimento avversario, resistendo eroicamente in un casolare benchè circondato e provocando al nemico dure perdite. Allorchè il nemico, visto vano ogni sforzo, incendiava il casolare, egli, anzichè cadere nelle mani avversarie, preferiva perire tra le fiamme con il compagno, con l'arma in pugno, tramandando così ai giovani con il supremo sacrificio il più luminoso esempio di patriottismo, di coraggio e di amore per la libertà. — Ca' Genasia, 6 ottobre 1944.

(941)

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 4 *dicembre* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1969
registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 48

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GRECO Rosario, nato il 22 novembre 1916 ad Oriolo (Cosenza), sergente maggiore 90° reggimento fanteria « Cosseria ». — Sottufficiale zappatore di battaglione, già segnalatosi nei combattimenti del settembre 1942, nel corso di asperrima, lunga e cruenta lotta contro nemico superiore di forze e di mezzi, assicurava, con grave rischio, il continuo rifornimento delle munizioni ai reparti avanzati Decimate le forze del battaglione dalla strenua resistenza ad oltranza, in difficilissimo momento della lotta, assumeva volontariamente e di iniziativa il comando di un pugno di superstiti, ed alla testa dei pochi ardimentosi, contrassaltava vigorosamente una forte infiltrazione nemica che minacciava l'ultimo osservatorio rimasto al comando di battaglione riuscendo, dopo tenacissimo combattimento, a rioccupare la posizione catturando numerosi prigionieri. Rimasto con pochi arditi a protezione dell'importantissima posizione, respingeva eroicamente un ulteriore ritorno offensivo nemico al quale infliggeva notevoli perdite, e permetteva al comandante del battaglione di continuare a valersi dell'osservatorio contribuendo, così efficacemente alla ulteriore resistenza. Bellissimo esempio di sottufficiale ardimentoso, coraggioso, sprezzante di ogni pericolo, capace di lodevoli iniziative. — Ssamodurowka sul Don (Russia), 11-18 dicembre 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

AMATO Silio, nato il 30 giugno 1918 a Teramo, tenente (ora ten. colonnello a. s.p.e.) 90° Gruppo del 2° reggimento art. c.a. — Comandante di sezione artiglieria contraerea impiegata in funzione controcarri, in più occasioni, volontariamente, si offrì di restare con la sua sezione oltre il richiesto, in posizioni non più sostenibili, per proteggere l'ordinato ripiegamento del gruppo, infliggendo sensibili perdite al nemico. Dava in tal modo esempio di dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo. — A. S. gennaio-maggio 1943.

CONGIU Aurelio, nato il 28 giugno 1924, a Villaputzu (Cagliari), maresciallo capo legione carabinieri di Cagliari. — Comandante di squadra di polizia giudiziaria in zona particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, già distintosi in precedenti operazioni, con generoso slancio si offriva di partecipare a rischioso servizio notturno e, fatto segno proditoriamente a colpi d'arma da fuoco esplosi da due malviventi sorpresi in flagrante tentativo di estorsione, con decisione e sprezzo del pericolo ingaggiava insieme ad altri militari dipendenti conflitto a fuoco, che si concludeva con l'uccisione di entrambi i malfattori. — Talana (Nuoro), 29 giugno 1968.

QUIDACCIOLU Giovanni, nato il 18 dicembre 1937 a Sassari, appuntato legione carabinieri di Cagliari. — Comandante di squadriglia per la repressione del banditismo, già distintosi in precedenti operazioni, con generoso slancio si offriva di partecipare a rischioso servizio notturno e, fatto segno proditoriamente a colpi di arma da fuoco esplosi da due malviventi sorpresi in flagrande tentativo di estorsione, con decisione e sprezzo del pericolo ingaggiava insieme ad altri militari conflitto a fuoco, che si concludeva con l'uccisione di entrambi i malfattori. — Talana (Nuoro), 29 giugno 1968.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

DALSASSO Mario, nato l'11 ottobre 1914 a Borgo (Trento), sergente autoreparto speciale « Galla e Sidama ». — Volontariamente chiedeva di far parte dell'equipaggio di un'autoblinda che nell'assolvimento del compito operativo veniva fermata e sorpresa da soverchianti forze nemiche. Al combattimento subito accesosi, benchè ferito, e con lui tutto l'equipaggio, con l'autoblinda immobilizzata dall'anticarro, sapeva con il suo comandante tenacemente resistere prodigandosi sia con il fuoco delle armi automatiche che con il lancio di bombe a mano, onde evitare che gli incalzanti attacchi nemici riuscissero a conquistare il mezzo. Sereno, calmo, sprezzante del pericolo, fu per circa 4 ore di fulgido esempio di eroismo ai superstiti. Liberato dai soccorsi sopraggiunti, dopo una sommaria medicazione, volontariamente ritornava con una colonna in azione, confermando nel combattimento nuovamente riaccesosi, le sue alte doti di valoroso, sempre d'esempio ai nazionali e coloniali con i quali riuscì ad infliggere sensibili perdite all'avversario. — Regione d'Afodo, 8-9 marzo 1941.

(1215)

Decreto presidenziale 12 *novembre* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1969
registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 187

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47 Guerra foglio n. 53 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagina 1263):

GHISALBERTI Giovanni, da Zogno (Bergamo), soldato;

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 73, pagina 4101):

BIANCHI Vito, da Santeramo in Colle (Bari), caporale;

Decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1917, registro n. 56 Guerra, foglio n. 300 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 60, pagina 5122);

GUARONA Carlo, da Castelletto Scazzoso (Alessandria), carabiniere.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5784):

VILLA Ernesto, da Gorgonzola (Milano), caporale.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(1214)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1455.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale S.S. Giacomo e Cristoforo di Massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Massa Carrara in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S.S. Giacomo e Cristoforo » di Massa è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S.S. Giacomo e Cristoforo », con sede in Massa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Massa Carrara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Massa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1957, registro n. 23 Interno, foglio n. 352.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1456.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Adria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Rovigo in data 9 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Adria è stato classificato ospedale generale provinciale, a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Adria, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Rovigo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Adria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato dalla giunta provinciale amministrativa in data 20 luglio 1896 al n. 5728.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1457.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale geriatrico « G. B. Giustinian », di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale geriatrico « G. B. Giustinian » di Venezia è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale geriatrico « G. B. Giustinian », con sede in Venezia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Venezia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 luglio 1894, modificato con regio decreto 6 febbraio 1933.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1458**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale al mare, con sede in Lido di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di Sanità, l'ospedale al mare di Lido di Venezia è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 4 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale al mare, con sede in Lido di Venezia, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Venezia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 16 Interno, foglio n. 381.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1459**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Liberatore », con sede in Atri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Teramo in data 18 aprile 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Liberatore » di Atri è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Liberatore », con sede in Atri, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Teramo;

due membri eletti dal consiglio comunale di Atri;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 luglio 1881, modificato con regio decreto 8 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1460**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale maggiore di Crema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale maggiore di Crema è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale maggiore, con sede in Crema, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Crema;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1961, n. 1533.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1461**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Umberto I », di Mestre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Mestre è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I », con sede in Mestre, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Mestre;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 ottobre 1919.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1462**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Dolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Dolo è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Dolo, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Venezia;

due membri eletti dal consiglio comunale di Dolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° maggio 1892.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1463**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Umberto I », di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Umberto I » di Barletta è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Umberto I », con sede in Barletta, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;

due membri eletti dal consiglio comunale di Bari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 24 febbraio 1907, modificato con regio decreto 25 agosto 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968, n. **1464**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo di Desio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Desio è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Desio, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano;

due membri eletti dal consiglio comunale di Desio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Andrea Bafile ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La nave trasporto « Andrea Bafile » è inscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 dicembre 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1969
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 295

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 1° dicembre 1965, n. 484, del comune di Taranto;

Vista la decisione in data 11 dicembre 1965 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Taranto approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 1.729.000.000, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Taranto un nuovo palazzo di giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Biagio Accolti Gil, il comune di Taranto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 1.729.000.000 (unmiliardosettecentoventinovemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Taranto un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel

bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 105.607.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 1.729.000.000, da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia, corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Taranto, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 16 novembre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1969
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 36

(2283)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente per le Ville Venete.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 243, con la quale è stato costituito l'ente per le Ville Venete;

Vista la legge 5 agosto 1962, n. 1336, recante modificazioni alla precedente legge n. 243;

Visto il regolamento interno dell'ente per le Ville Venete, approvato con il decreto interministeriale 26 maggio 1965;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1966, con il quale, nel ricostituire gli organi collegiali dell'ente per le Ville Venete per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1970, l'arch. Mario Guiotto, soprintendente ai monumenti di Venezia è stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'ente per le Ville Venete;

Considerato che l'arch. Mario Guiotto è stato collocato in pensione a decorrere dal 1° dicembre 1968;

Considerato che, a decorrere dalla stessa data, l'architetto Renato Padovan sostituisce l'arch. Mario Guiotto nella carica di soprintendente ai monumenti di Venezia;

Decreta:

Per il periodo dal 1° dicembre 1968 al 30 giugno 1970 l'arch. Renato Padovan è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente per le ville Venete, in sostituzione dell'arch. Mario Guiotto.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: SULLO

(1818)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « V Settimana della vita collettiva », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Settimana della vita collettiva », che avrà luogo a Roma dal 13 al 18 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Mostra mercato internazionale dell'artigianato », che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile all'8 maggio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 febbraio 1969

p. Il Ministro: SAVIO

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 1534 del 23 gennaio 1969, con la quale il comune di Fasano comunica che il sig. Sandrino Rubino è stato eletto sindaco del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Dante Paladino, già commissario prefettizio del comune di Fasano, con il sig. Sandrino Rubino;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Sandrino Rubino, eletto sindaco del comune di Fasano, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del dottor Dante Paladino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(1969)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4409 del 16 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che l'ing. Giovanni Travaglini è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Virno;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania l'ing. Giuseppe Virno con l'ing. Giovanni Travaglini;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. Giovanni Travaglini, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione dell'ing. Giuseppe Virno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 20 novembre 1967, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 39/8/2 del 27 gennaio 1969, con la quale la prefettura di Ancona comunica che il prof. Alfredo Trifogli è stato eletto sindaco del comune di Ancona;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche il dott. Renato Abbadessa, già commissario prefettizio del comune di Ancona, con il prof. Alfredo Trifogli;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Alfredo Trifogli, eletto sindaco del comune di Ancona, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche in sostituzione del dott. Renato Abbadessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 928/69 del 29 gennaio, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dottor Francesco Latilla è stato nominato commissario prefettizio del comune di Manfredonia, in sostituzione del prof. Antonio Valente, già sindaco del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il prof. Antonio Valente con il dott. Francesco Latilla;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Francesco Latilla, nominato commissario prefettizio del comune di Manfredonia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Antonio Valente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4448 del 27 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dottor Nino Gentile è stato eletto sindaco del comune di Pozzuoli, in sostituzione del dott. Carlo Lessona, già commissario prefettizio del suddetto comune;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Carlo Lessona con il dott. Nino Gentile;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Nino Gentile, eletto sindaco del comune di Pozzuoli, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Carlo Lessona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: PRETI

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia di assicurazione italiana » S.p.a., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione italiana » S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione della analoga attualmente in vigore, presentata dalla « Compagnia di assicurazione italiana » S.p.a., con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di mensilità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso (sostituisce l'analoga, approvata con decreto ministeriale 6 giugno 1966).

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nella officina farmaceutica della ditta « Inverni e della Beffa », sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° giugno 1951, con il quale la ditta « Inverni e della Beffa » S.p.a. fu autorizzata a produrre prodotti chimici da usarsi in medicina, nella officina farmaceutica con sede in Milano, via Ripamonti n. 99;

Vista la comunicazione in data 4 dicembre 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di rinunciare all'autorizzazione alla produzione di prodotti chimici da usare in medicina nella propria officina di via Ripamonti n. 99, avendo nel frattempo chiesto l'attivazione di una nuova officina per la produzione di prodotti chimici, sita in Settala (Milano);

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nella officina farma-

ceutica della ditta Inverni e della Beffa, sita in Milano, via Ripamonti n. 99, concessa con decreto A.C.I.S. in data 1° giugno 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1998)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.

Revoca della autorizzazione a produrre preparati galenici, rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Isafarm, sita in Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 3009 in data 19 novembre 1962, con il quale la ditta Isafarm, fu autorizzata a produrre prepàrati galenici limitatamente alla forma farmaceutica supposte nella officina farmaceutica sita in Roma, via Crescenzio n. 43;

Vista la comunicazione in data 13 gennaio 1969 con la quale la ditta suddetta ha dichiarato di aver cessato l'attività produttiva;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici, concessa alla ditta Isafarm, sita in Roma, via Crescenzio, 43, con decreto ministeriale n. 3009 in data 19 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2006)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali limitatamente al prodotto « Tavolette anticatarrali di S. Antonio di Padova » nell'officina farmaceutica annessa a farmacia della ditta Luigi Rossi, con sede in Lugo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 21 novembre 1952 con il quale alla ditta Luigi Rossi fu Michele fu confermata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, limitatamente al prodotto « Tavolette anticatarrali di S. Antonio di Padova » nell'officina farmaceutica annessa a farmacia con sede in Lugo (Ravenna), piazza Baracca, 19;

Vista la comunicazione in data 27 dicembre 1968, con il quale il titolare della ditta in oggetto indicata ha rinunciato alla autorizzazione concessa con il decreto sopra citato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica annessa a farmacia della ditta Luigi Rossi, con sede in Lugo (Ravenna), piazza Baracca n. 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Ravenna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1995)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico dott. Medici » S.r.l., sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 22 ottobre 1954 e 3 gennaio 1959, n. 2497 e 2498, con i quali la ditta « Laboratorio farmaceutico dott. Medici » fu autorizzata ad attivare in Milano, via Eustachi n. 20, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche in fiale, sciroppi nonchè del bombons purgativo « Fragoletta » di preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche e di specialità medicinali biologiche, purchè registrate;

Vista la dichiarazione in data 15 maggio 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha chiesto la revoca delle autorizzazioni sopra citate avendo trasferito in altra sede la propria officina farmaceutica;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico dott. Medici » S.r.l., sita in Milano, via Eustachi n. 20, con i decreti A.C.I.S. in data 22 ottobre 1954 e 3 gennaio 1959, n. 2497 e 2498.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1996)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali rilasciata alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio unguento del 12, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 gennaio 1952, con il quale la ditta Laboratorio unguento del 12 fu autorizzata a produrre specialità medicinali limitatamente al prodotto Unguento del 12 in vasetti nella officina farmaceutica sita in Milano, via Garigliano n. 6;

Vista la comunicazione in data 19 gennaio 1969, con la quale la ditta suddetta ha dichiarato di aver cessato l'attività produttiva;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione previsti dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla ditta Laboratorio unguento del 12, sita in Milano, via Garigliano n. 6, con decreto A.C.I.S. in data 23 gennaio 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2003)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 marzo 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1969
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 91

(2288)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 28 febbraio 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Guglionesi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 20 dicembre 1968, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott Angelo Caporizzo.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni problemi più urgenti di quella civica azienda, quali la revisione del regolamento e della pianta organica del personale, la regolarizzazione del servizio distribuzione acqua potabile e la esecuzione di lavori pubblici, curando la definizione di numerose altre questioni specie per il riassetto delle finanze comunali.

Occorre, però, ancora provvedere all'esame di importanti e fondamentali problemi relativi alla sistemazione di vari servizi di interesse generale ed attinenti all'ampliamento e potenziamento della pubblica illuminazione, all'appalto dei lavori di costruzione del campo sportivo, di alcuni edifici scolastici e del primo lotto della rete idrica, nonchè all'approvazione del regolamento edilizio e del piano di fabbricazione.

Tali provvedimenti ed iniziative si appalesano indispensabili per la civica azienda, per cui la cessazione della gestione commissariale sarebbe, nell'attuale momento, pregiudizievole per gli stessi interessi del comune.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 28 febbraio 1969

Il prefetto: BETTARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1968, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Angelo Caporizzo;

Considerato che il giorno 5 marzo p.v. scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata ai sensi di legge;

Visto l'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 1203 e dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale di Guglionesi, affidata al direttore di sezione dott. Angelo Caporizzo con decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 1968, è prorogata, ai termini di legge, per i motivi di cui in premessa.

Campobasso, addì 28 febbraio 1969

Il prefetto: BETTARINI

(2239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine dei vini « Oltrepò pavese ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Oltrepò Pavese » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini dell'« Oltrepò pavese »

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Oltrepò pavese » è riservata ai vini ottenuti da vigneti dell'omonima zona di produzione che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Oltrepò pavese » senza altra indicazione aggiuntiva è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Barbera fino ad un massimo del 65 %;

Croatina minimo 25 %;

Uva rara e Ughetta (Vespolina) congiuntamente e disgiuntamente fino ad un massimo del 45 %.

Art. 3.

La denominazione « Oltrepò pavese » con l'indicazione aggiuntiva dei vitigni Bonarda, Barbera, Riesling, Cortese, Moscato, Pinot, è riservata ai vini « Oltrepò pavese » ottenuti da uve di vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, rispettivamente ed esclusivamente dai vitigni sottospecificati:

Bonarda

vitigni: Croatina (in zona impropriamente denominata Bonarda) dal 90 al 100 %; altri vitigni da uve rosse (Barbera ed Uva rara) fino ad un massimo del 10 %.

Barbera

vitigni: Barbera dal 90 al 100 %; Uva rara e Croatina fino ad un massimo del 20 %.

Riesling

vitigni: Riesling italico - Riesling renano congiuntamente e disgiuntamente 100 %.

Cortese

vitigni: Cortese 100 %.

Moscato

vitigni: Moscato bianco 100 %.

Pinot

vitigni: Pinot grigio e Pinot nero congiuntamente e disgiuntamente 100 %.

Il nome del vitigno deve essere riferito alla denominazione d'origine « Oltrepò pavese » precedendola, oppure essere indicato in etichetta separatamente.

Art. 4.

La zona di produzione dei vini dell'Oltrepò pavese comprende la fascia viticola collinare dell'Oltrepò pavese e cioè in tutto o in parte i territori dei comuni seguenti:

Borgo Priolo - Borgoratto Mormorolo - Bosnasco - Broni - Calvignano - Canevino - Canneto Pavese - Castana - Casteggio - Cicognola - Codevilla - Corvino S. Quirico - Fortunago - Golferenzo - Lirio - Montalto Pavese - Montebello della Battaglia - Montecalvo Versiggia - Montescano - Montù Beccaria - Mornico Losana - Oliva Gessi - Pietra de' Giorgi - Redavalle - Retorbido - Rivanazzano - Rocca de' Giorgi - Rocca Susella - Rovescala - S. Damiano al Colle - S. Giuletta - S. Maria Versa - Stradella - Torrazza Coste - Torricella Verzate - Volpara - Zenevredo.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'inserzione della strada di Codevilla sulla S.S. n. 10, al km. 136, il confine scende a sud lungo detta strada sino ad 1 km. circa dall'abitato di Codevilla; poi segue nella stessa direzione sud, sud-ovest la ferrovia Voghera-Varzi, sino al terreno Rile (posto a 500 mt. a sud della stazione di Retorbido); corre lungo il corso di questo torrente sino al più grande torrente Staffora; indi segue detto torrente sino al ponte di Rivanazzano, devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, indi il confine provinciale (Pavia-Alessandria).

Seguendo il confine provinciale arriva poi all'incrocio dello stesso con la strada carreggiabile Castelnoceto - Salice, quindi volta verso est lungo tale strada, sino al torrentello che confluisce nello Staffora appena a sud di Rivanazzano. Allacciandosi alla strada in sponda destra dello Staffora, che collega Rivanazzano a Varzi, scende lungo la stessa verso sud-est per km. 1½; risale verso nord-est lungo il torrentello, che scende da « Madonna del Monte » ed arriva alla « Carreggiabile » che collega Nazzano con Cadezzano. Detta « carreggiabile » costituisce il confine sud. Il confine corre poi lungo la strada per Rocca Susella ed arriva alla frazione Schizzola, continuando, indi, verso est lungo il torrente Schizzola sino a Fortunago, corre lungo la carrareccia che unisce Fortunago con Inveriaghi sino ad incontrare il confine comunale di Fortunago con Borgoratto Mormorolo; poi segue detto confine verso est sino ad incontrare il torrente Ghiaie. Scende lungo detto torrente sino a Cà Ciabattina e poi corre, sempre verso est, lungo il confine sud del territorio comunale di Rocca de' Giorgi e di Canevino, sino ad incontrare il confine provinciale con la provincia di Piacenza.

Il confine ad est del comprensorio è costituito dal confine provinciale con la provincia di Piacenza, sino al suo incontro con la strada statale n. 10.

Il confine a sud è invece costituito da detta strada statale n. 10, dal torrente Bardonezza sino alla strada per Codevilla.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Oltrepò pavese » di cui agli artt. 1, 2 e 3, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche tradizionali di qualità. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate, escludendo comunque i fondi valle ed i terreni pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a conservare le tradizionali caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata e la resa massima dell'uva in vino, devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q.li per ha.		Resa uva/vino
Oltrepò pavese	110		65 %
Bonarda	90		65 %
Barbera	120		68 %
Riesling	100		65 %
Cortese	110		65 %
Moscato bianco	110		70 %
Pinot	90	rosso e rosato	65 %
		bianco	60 %

Ai suddetti limiti massimi di produzione unitaria di uva, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa potrà essere

riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % i limiti massimi sopra stabiliti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia e che la vinificazione delle uve per la produzione di vini spumanti (Moscato, Riesling e Pinot) dell'Oltrepò pavese, sia effettuata nell'intero territorio della Lombardia e del Piemonte.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui agli articoli 1, 2 e 3, la seguente gradazione alcoolica complessiva naturale minima: Oltrepò pavese 11°,5, Bonarda 11°, Barbera 11°,5, Riesling 11°, Cortese 11°, Moscato 10°,5, Pinot 11° per il bianco il rosso e il rosato, 9° per lo spumante. In questo ultimo caso la destinazione delle uve dovrà essere indicata all'atto della denuncia annuale delle medesime.

E' facoltà del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, ridurre di 0,5 gradi i limiti minimi indicati per la gradazione alcoolica complessiva minima naturale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini bianchi Riesling, Cortese e Pinot dell'Oltrepò pavese devono essere vinificati in bianco.

Nella preparazione dei vini spumanti naturali Pinot, Riesling e Moscato dell'Oltrepò pavese, deve essere applicata la tradizionale tecnica della rifermentazione in recipienti chiusi, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Nella preparazione del vino spumante naturale Pinot dell'Oltrepò pavese è consentita per un massimo del 20 % del volume del vino Pinot da spumantizzare, l'aggiunta di vino Riesling dell'Oltrepò pavese.

Art. 8.

I vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Oltrepò pavese:
odore: vinoso intenso;
sapore: pieno, leggermente tannico, di corpo;
colore: rosso rubino intenso;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Bonarda:
odore: profumo intenso e gradevole;
colore: rosso rubino carico;
sapore: morbido, pieno, leggermente tannico, fresco;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Barbera:
odore: vinoso e, dopo invecchiamento, profumo caratteristico;
colore: rosso rubino intenso, limpido e brillante;
sapore: secco, sapido, di corpo, leggermente tannico e acidulo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Riesling:
odore: caratteristico, gradevole;
colore: giallo, paglierino chiaro, verdolino;
sapore: secco, pieno, fresco e gradevole;
gradazione alcoolica complessiva: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Cortese:
odore: vinoso caratteristico;
colore: paglierino chiaro;
sapore: secco, morbido, fresco, piacevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11°;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Moscato:
odore: aromatico caratteristico intenso e delicato;
colore: giallognolo paglierino;
sapore: dolce, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10°,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot:
colore: paglierino verdognolo chiarissimo; oppure rosato o rosso, secondo il vitigno ed il sistema di vinificazione;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fresco, sapido, fine, molto gradevole;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11°;
acidità totale minima: 7 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 9.

La denominazione di origine controllata « Oltrepò pavese » con le indicazioni aggiuntive Riesling, Pinot e Moscato, può essere usata per designare il vino spumante naturale ottenuto con i rispettivi vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti vini per la produzione dello spumante siano effettuate nell'ambito del territorio delle regioni Lombardia e Piemonte.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata « Oltrepò pavese », è vietata l'aggiunta di qualificazioni, diverse da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente, nonchè l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 4, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Oltrepò pavese » può figurare la indicazione della annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 11.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quello prescritto, purchè le viti di tali vigneti non superino del 20 % il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle definitive annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 12.

Per il vino di cui agli articoli 1, 2, 3, che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i limiti sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi sei.

(2145)

Nomina del commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni

Con decreto ministeriale addì 19 febbraio 1969 il dott. Michele De Pascale è nominato commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, dalla data della costituzione del consorzio medesimo fino al 30 aprile 1970, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1969 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e con le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 2366 del codice civile e dall'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(1937)

Nomina della commissione affiancante l'opera del commissario governativo del consorzio di miglioramento fondiario « Zibido al Lambro », con sede in Torrevecchia Pia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 13895, in data 21 febbraio 1969, ai sensi e per gli effetti all'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per coadiuvare l'opera del commissario governativo per la liquidazione del consorzio di miglioramento fondiario « Zibido al Lambro », con sede in comune di Torrevecchia Pia (Pavia), è stata nominata una commissione composta dai signori:

Biancardi avv. Giovanni, di Pavia;
Montemartini avv. Guido, di Pavia;
Gennari p. a. Enrico.

(1902)

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « per la costruzione e manutenzione di un ponte sul fiume Tanaro con relative rampe di accesso e per la sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali comprese nel comprensorio dei beni consorziati », con sede in Ciglié.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 4943, in data 20 febbraio 1969, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « per la costruzione e manutenzione di un ponte sul fiume Tanaro con relative rampe di accesso e per la sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali comprese nel comprensorio dei beni consorziati », con sede nel comune di Ciglié (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 17 luglio 1966.

(1878)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli di oliva vergini extra e fino di alta qualità e determinazione delle riduzioni del prezzo di intervento dell'olio di oliva lampante con acidità superiore a 12° e fino a 16°, venduti agli assuntori del servizio di commercializzazione dell'olio di oliva per la campagna 1968-69.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'AIMA i compiti di intervento previsti dal regolamento della Comunità economica europea 22 settembre 1966, n. 136/66;

Visto il regolamento CEE 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato con regolamento CEE 20 dicembre 1968, n. 2146/68;

Visto il regolamento CEE 30 ottobre 1967, n. 785/67, relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento, modificato con regolamento CEE 27 novembre 1968, n. 1896/68;

Visto il regolamento CEE 30 ottobre 1968, n. 1719/68, che fissa i prezzi indicativi, il prezzo di intervento ed il prezzo di entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1968-69;

Ritenuta la necessità di completare la disciplina comunitaria di prezzo sulla vendita all'intervento degli oli di oliva, per la parte concernente la concessione della maggiorazione supplementare di prezzo di cui all'art. 3 paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 785/67 per gli oli di oliva vergini extra e fino, aventi caratteristiche di alta qualità, nonchè per la parte relativa alla determinazione della riduzione applicabile, a norma dell'art. 3 paragrafo 1 dello stesso regolamento, agli oli di oliva vergini lampanti con acidità superiore a 12°;

Nell'adunanza del 6 febbraio 1969:

Ha deliberato:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1968-69, il prezzo di acquisto, nella vendita all'intervento, dell'olio di oliva vergine extra e dell'olio di oliva vergine fino, aventi caratteristiche organolettiche tali da farne un prodotto di alta qualità, è aumentato della maggiorazione supplementare, di cui al regolamento CEE n. 785/67 del 30 ottobre 1967, nella misura di L. 3.125 al quintale netto per l'olio di oliva vergine extra e di L. 2.500 al quintale netto per l'olio di oliva vergine fino.

Con successiva deliberazione saranno stabilite le condizioni e modalità per l'accertamento delle caratteristiche organolettiche richieste per l'applicazione della maggiorazione supplementare di prezzo di cui al precedente comma e per la corresponsione della maggiorazione medesima.

Art. 2.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1968-69, il prezzo di acquisto, nella vendita all'intervento, dell'olio di oliva vergine lampante, con tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 12 e fino a 16 grammi per cento grammi, è quello di acquisto del prodotto con 12° di acidità, ridotto di L. 112,50 per ogni decimo di grado oltre 12° e fino a 14° e di L. 137,50 per ogni decimo di grado oltre 14° e fino a 16°, per quintale netto.

Roma, addì 6 febbraio 1969

Il presidente: VALSECCHI

(2144)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-200 del 5 febbraio 1969, relativa alla: « Temporanea importazione di autotelai o autoveicoli ».

(2249)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

La data del decreto ministeriale 13 dicembre 1968 concernente concessione di temporanea importazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1969, deve rettificarsi sia nel sommario che nel testo in 10 dicembre 1968.

(2287)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R. - Parte II - personale, n. 2, in data 28 febbraio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorsi:

Concorsi a cinque posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia lagunare, Lesina (Foggia).

Concorso ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia lagunare, Lesina (Foggia).

Concorso ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia speziale, Milano.

Concorsi a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia spaziale, Milano.

Concorsi a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia spaziale, Milano.

Concorsi a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi a tre posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi a tre posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi a tre posti di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorsi a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorsi a sei posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorsi a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

(2279)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a ventitre posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo servizio sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventitre posti di assistente sociale di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo servizio sociale - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione alle sedi provinciali del Piemonte, della Lombardia e del Veneto.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto;

G) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano, 46, 00196 Roma a mezzo raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale conseguito presso una scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

n) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il

caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma contenuto nell'allegato *B*) al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *C*) al presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Il candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale, tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da scuola di servizio sociale attualmente con corso triennale;

3) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del' comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Pr i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

8) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto d'impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti già acquisiti agli atti, ad esclusione di quelli previsti ai numeri 4), 5), 6) e 7) del presente articolo.

Art. 8.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dell'ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di assistente sociale di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art 9.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 8 gennaio 1969

Il presidente: GIACCONE

ALLEGATO A)

RACCOMANDATA

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - Via Giulio Romano n. 46. — 00196 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . posti di . . categoria . ruolo .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito il . presso .,

b) di essere provvisto del certificato di qualificazione professionale conseguito il . . . . presso la scuola di servizio sociale . . . . . attualmente con corso triennale;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

e) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: .,

g) di avere (o non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

h) di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle previste al punto *m*) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

Luogo e data . . . .

.
(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando).

ALLEGATO B)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Servizio sociale:

Finalità del servizio sociale - Principi del servizio sociale - I bisogni degli individui e dei gruppi - L'evoluzione dei ruoli nella società moderna - Metodologia del servizio sociale: studio e raccolta degli elementi obiettivi e diagnostici relativi all'individuo, al gruppo e alla comunità - Diagnosi - Intervento, con particolare riguardo alla tecniche del colloquio, della valutazione e della documentazione - Il servizio sociale individuale - Il servizio sociale di gruppo - Il servizio sociale di comunità - L'amministrazione dei servizi sociali - La ricerca di servizio sociale - L'azione sociale - Loro fini, caratteristiche, interazioni - Il rapporto professionale: vari tipi e livelli di rapporto; l'uso che l'assistente sociale può farne; il lavoro in équipe.

Il servizio sociale per minori: sue differenze rispetto al servizio sociale per adulti - Il principio dell'autodeterminazione nel trattamento dei minori - Il nucleo familiare e il trattamento familiare in rapporto ai bisogni dei minori - Il servizio sociale e le altre professioni aventi per oggetto l'uomo: caratteri distintivi, rapporti, interdipendenze. La programmazione e la pianificazione nel lavoro di servizio sociale, con particolare riguardo alle finalità del servizio sociale dell'ENAOLI - Graduatoria dei bisogni dei minori in rapporto alle risorse dell'ente.

Legislazione sociale:

L'ENAOLI come organismo di assistenza pubblica, suo ordinamento e prestazioni - Prevenzione, previdenza, assistenza e sicurezza sociale: concetti, caratteri distintivi, punti di convergenza - Gli elementi del rapporto di assicurazione sociale: soggetti, oggetto, contenuto - Gli eventi coperti dall'assicurazione sociale: malattia, infortunio, malattia professionale, tubercolosi, maternità, invalidità, vecchiaia, morte, disoccupazione - Gli obblighi contributivi - L'assistenza nell'ordinamento italiano: le fonti, i soggetti, l'oggetto.

PROVA ORALE

Materie oggetto delle prove scritte.

Elementi di psicologia e psico-pedagogia:

Elementi fondamentali di psicologia generale, differenziale, sociale - Le varie fasi dell'età evolutiva con particolare riferimento all'adolescenza - Accenni alla patologia e all'igiene mentale infantile - I bisogni fondamentali dei minori e le loro motivazioni - Il valore del nucleo familiare - Problemi specifici del nucleo familiare (associazione, dissociazione, opposizione, disgregazione, ecc.), con particolare riferimento al nucleo privo di uno o entrambi i genitori - Difficoltà dell'orfano - I principi della educazione - Le comunità educativo-assistenziali per i minori normali - Le istituzioni specifiche, sul piano diagnostico e del trattamento, per i minori disadattati e sub-normali - La collaborazione del servizio sociale con le comunità educativo-assistenziali.

Elementi di sociologia:

Concetti, indirizzi generali, metodi di sociologia - Individuo, cultura, personalità - Nozioni sul rapporto dell'uomo con il suo ambiente - Ruoli familiari e ruoli sociali - Gruppi sociali - Conoscenze relative agli elementi e forze che influenzano l'attuale trasformazione sociale - Sviluppo della socialità minore - Condizioni per lo sviluppo armonico della socialità.

Elementi di diritto pubblico:

Diritti e doveri dei cittadini previsti dalla Costituzione - Organi costituzionali dello Stato - Funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale - Ordinamento amministrativo dello Stato: centrale e periferico - Enti di diritto pubblico - Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

Nozioni generali di diritto:

Protezioni delle madri e dei minori, filiazione legittima, filiazione naturale e illegittima, riconoscimento dei figli naturali, dichiarazione di paternità e maternità, legittimazione, patria potestà, tutela, curatela, adozione, affiliazione; norme penali riguardanti i minori; reati contro la famiglia.

ALLEGATO C)

NORME PER I CONCORRENTI

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(2071)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca.

Nel supplemento straordinario n. 35 al Bollettino ufficiale n. 12 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del mese di dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1968, registro n. 13, foglio n. 198, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinquanta posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano, riservato ad aspiranti aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1966.

(1619)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed in particolare l'art. 310, ultimo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione di nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1968, in corso di registrazione, con cui si è provveduto all'inquadramento dei direttori nel nuovo ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, precitato;

Considerato che nel predetto ruolo vi è un posto disponibile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - ruolo dei direttori - carriera direttiva scientifica, di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale direttivo assunto a tutto il 31 dicembre 1965 dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con la qualifica di direttore degli enti stessi, equiparata formalmente, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione IX, via XX Settembre, 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano alla predetta direzione generale del Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal direttore generale della produzione agricola dalla quale risulti, oltre il nome e cognome, luogo e data di nascita, gli estremi dell'atto di assunzione quale direttore dell'ente di appartenenza del candidato, la data di assunzione e gli assegni attribuiti, l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, ai coefficienti del personale statale, nonchè gli assegni percepiti alla data del presente bando.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, ed i procedimenti penali pendenti;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

8) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato ed il concorso a cui si riferiscono, purchè pervengano al Ministero entro il suddetto termine di trenta giorni.

Non si accettono che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente ad un solo lavoro bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Art. 3.

Il concorso sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalla commissione nominata ai sensi dello stesso art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Art. 4.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 5.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà collocato nella qualifica e classe di stipendio del ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo cui si accede, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anzianità richieste dall'art. 57 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 315

(1885)

Concorso riservato, per titoli, al posto di direttore straordinario dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente il riordinamento della sperimentazione agraria e l'istituzione di nuovi ruoli del personale della ricerca e della sperimentazione agraria;

Considerato la disponibilità di posti nel ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria — ruolo dei direttori, carriera direttiva scientifica — di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Il concorso è riservato al personale direttivo assunto a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 — con la qualifica di direttore degli enti stessi, equiparata formalmente, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione IX, via XX Settembre n. 20, Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non verranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano alla predetta direzione generale del Ministero oltre detto termine.

La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal direttore generale della produzione agricola dalla quale risulti, oltre il nome e cognome, luogo e data di nascita, gli estremi dell'atto di assunzione quale direttore dell'ente di appartenenza del candidato, la data di assunzione e gli assegni attribuiti, l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, ai coefficienti del personale statale, nonchè gli assegni percepiti alla data del presente bando.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali pendenti;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

8) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentono per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato ed il concorso a cui si riferiscono, purchè pervengano al Ministero entro il suddetto termine di trenta giorni.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente ad un solo lavoro bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli e le pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelle che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Art. 3.

Il concorso sara espletato secondo le modalità previste dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalla commissione nominata ai sensi dello stesso art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318.

Il risultato del concorso è valido solamente per il posto per il quale il concorso è bandito.

Art. 4.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1956, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 5.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà collocato nella qualifica e classe di stipendio del ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria — carriera direttiva scientifica — a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo cui si accede, valutata a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in base alle anzianità richieste dall'art. 57 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1968
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 136

(1935)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1967, registro n. 141 Difesa, foglio n. 240, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1968, registro n. 24 Difesa, foglio n. 37, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice, in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di cinque tenenti in servizio

permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1967, citato nelle premesse:

A.U.C. farmacista Tanini Roberto, nato il 18 dicembre 1943, punti 25,10.

Art. 2.

In relazione alla gradutoria di cui sopra l'A.U.C. farmacista Tanini Roberto è dichiarato — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitore del concorso per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmicisti, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1967, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1969
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 152

(1933)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione e delle sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Firenze per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova per i compartimenti sotto indicati:

Delibera:

La commissione e le sottocommissioni esaminatrici per il compartimento di Firenze del pubblico concorso citato nelle premesse sono composte come segue:

Compartimento di Firenze

Valentini dott. ing. Paolo, ispettore capo, presidente;
Testaverde p.i. Giovanni, capo tecnico sovr., membro;
Fornaciari Giulio, capo tecnico p.le, membro;
Nencioni Enrico, capo tecnico p.le, membro;
Chiti Valerio, segretario superiore, membro;
Pieroni Mario, coadiutore capo, segretario.

Sottocommissioni

Manfriani Pietro, capo tecnico p.le, membro;
Veneri Eugenio, capo tecnico p.le, membro;
Buonandi Gennaro, capo tecnico p.le, membro;
Corti Graziano, capo tecnico p.le, membro;
Mannelli Ugo, coadiutore capo, segretario.

Sacchi Mario, capo tecnico sup.re, membro;
Scarselli Ezio, capo tecnico p.le, membro;
Mambelli Danilo, capo tecnico p.le, membro;
Dian Ugo, capo tecnico p.le, membro;
D'Andrea dott. Antonio, segretario p.le, segretario.

Fossi Elio, capo tecnico p.le, membro;
Fabiani Mario, capo tecnico p.le, membro;
Gabbani Luciano, capo tecnico p.le, membro;
Buchignani Franco, capo tecnico p.le, membro;
Gerbi Giovanni, segretario p.le, segretario.

Roma, addì 8 febbraio 1969

Il direttore generale: Fienga.

(1805)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentonovantatre posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentonovantatre posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1968, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia, nei giorni 15 e 16 aprile 1969, alle ore 8.

(2222)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 10 agosto 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia, nei giorni 27, 28 e 29 marzo 1969, alle ore 8.

(2223)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'amministrazione centrale), indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 21 e 22 aprile 1969, con inizio alle ore 8.

(1801)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Le prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dei provveditorati agli studi), indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 28 e 29 aprile 1969, con inizio alle ore 8.

La prova scritta di lingua tedesca o di lingua italiana, per i candidati che concorrono anche al posto di cui all'art. 2 del bando, avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 30 aprile 1969, con inizio alle ore 8.

(1802)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di medico scolastico vacante nel comune di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 3348 e 8786, rispettivamente del 23 luglio 1963 e del 24 ottobre 1968, con i quali è stato indetto e quindi prorogato il concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Frosinone;

Atteso che la commissione giudicatrice ha assolto il proprio compito restituendo all'ufficio gli atti del concorso con i relativi verbali;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato in premessa:

1. Anastasio Raffaele punti 176,256 su 250

Il commissario straordinario del comune di Frosinone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 20 febbraio 1969

Il medico provinciale reggente: FISCHETTI

(1889)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 935 in data 12 marzo 1968, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dieci posti di medico condotto vacanti in provincia di Como, alla data del 30 novembre 1967;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso, rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 3492 del 27 settembre 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Alberto Malagoli	punti	71,085
2. Luigi Bolognini	»	67,912
3. Aldo Arcellaschi	»	66,850
4. Domenico Biffi	»	65,550
5. Giacomo Cavallini	»	65,030
6. Carlo Bendini	»	63,519
7. Piergiuseppe Conti	»	63,432
8. Virginio Santelli	»	63,355
9. Giuseppe Paleari	»	62,825
10. Edoardo Sangalli	punti	62,260
11. Claudio Riboldi	»	61,820
12. Francesco Parlangeli	»	61,210
13. Zaverio Paracchi	»	61,000
14. Marzari Sergio	»	58,755
15. Principi Geremia	»	57,800
16. Giovanni Sassi	»	57,005
17. Mario Malaguti	»	56,940
18. Candido Dardano	»	56,725
19. Rodolfo Mangora	»	56,485
20. Luigi Tinelli	»	56,440
21. Augusto Morosini	»	56,360
22. Enzo Peduzzi	»	56,070
23. Giorgio Gagliardi	»	55,625
24. Eugenio Beer	»	55,189
25. Virginio Nava	»	54,822
26. Martini Ottaviano	»	54,465
27. Vasco Borlenghi	»	53,740
28. Francesco Calabrese	»	52,865
29. Giuseppe Lupi	»	51,445
30. Lucio Ferrari	»	50,195
31. Del Fitto Licio	»	45,350
32. Carlo Arabelli	»	45,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia è pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 10 febbraio 1969

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 520 del 10 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 935 del 12 marzo 1968 per dieci posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Alberto Malagoli: condotta medica di Merate;
2) Luigi Bolognini: condotta medica di Valmadrera;
3) Aldo Arcellaschi: condotta medica di Civate;
4) Domenico Biffi: condotta medica consorziale di S. Fedele Intelvi-Blessagno-Pigra;
5) Giacomo Cavallini: condotta medica di Brivio;
6) Carlo Bendini: condotta medica consorziale di Alzate B. Brenna-Orsenigo-Anzano del Parco-Alserio;
7) Piergiuseppe Conti: condotta medica consorziale di Binago-Solbiate;
8) Giuseppe Paleari: condotta medica consorziale di Cesana B.-Bosisio Parini-Pusiano-Suello;
9) Edoardo Sangalli: condotta medica consorziale di Grandola ed Uniti-Bene Lario;
10) Riboldi Claudio: condotta medica di Esino Lario.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia è pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 10 febbraio 1969

Il medico provinciale: LUPI

(1841)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.